



## approfondimenti

## TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA CON SCADENZA IN UN GIORNO FERIALE

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 14.5.2020, ha chiarito che l'art. 7 com. 1 lett. h) del D.L. 70/1011, secondo cui possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria "che scadono il sabato o in un giorno festivo", non si applica in relazione all'obbligo di emissione della fattura, sia essa analogica o elettronica.

## Non differibilità del termine

Come chiarito dall'Agenzia, l'agevolazione che consente di differire gli adempimenti qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo quanto sottolineato dall'Agenzia, tale agevolazione, quindi, non opera in materia di invio della fattura, in ragione del fatto che la fattura è destinata ad un soggetto, "la controparte contrattuale", diverso dall'Amministrazione finanziaria e per il quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza ai fini della detrazione dell'IVA.

## Profili sanzionatori

Si ricorda che qualora la trasmissione della fattura avvenga oltre i termini previsti dall'art 21 com. 4 del DPR 633/72, il documento dovrà considerarsi emesso in ritardo, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del Dlgs n. 471/97, ovvero:

- tra il 90% e il 180% dell'IVA relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500.00:
- da 250,00 a 2.000,00 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta, poiché l'emissione è avvenuta entro il termine di liquidazione del tributo;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250,00 a 2.000,00, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Le sanzioni da pagare possono essere ridotte tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

Brescia, 30 luglio 2020

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



